



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 10 /2015

OGGETTO: *Il bilancio di esercizio: analisi della composizione delle voci del Patrimonio Netto.*

A) IX - Utile (perdita) di esercizio

- Premessa

Come stabilito dalla Nota operativa n. 8 riguardante l'analisi delle voci del **Patrimonio netto**, con la presente, si ritiene utile anticipare la trattazione della voce **“Utile (perdita) dell'esercizio”**, approfondendola sia dal punto di vista civilistico e principi contabili nazionali OIC che sugli aspetti fiscali.

Quanto descritto nella presente Nota operativa prende anche lo spunto dal libro redatto dal Presidente della Fondazione Paolo Moretti e pubblicato dal Sole24ORE dal titolo: **“La redazione del Bilancio d'esercizio: regole, principi e disciplina fiscale”**.

A) IX – Utile (Perdita) dell'esercizio

La voce del Patrimonio netto in esame accoglie il risultato netto del periodo, risultante dal Conto economico del bilancio (voce E. 23), che può essere un risultato positivo o negativo.

Quando dal bilancio d'esercizio emerge un **“utile”**, esso può essere destinato, su decisione dell'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio, alle seguenti finalità:

- a) distribuzione ai soci;**
- b) accantonamento ad una apposita riserva di patrimonio netto;**
- c) utilizzo a copertura di perdite rinviate di esercizi precedenti;**
- d) mero riporto a nuovo nella voce A) VIII del Patrimonio Netto.**

Nel primo caso, e cioè quando si addivene ad una distribuzione dell'utile ai soci, gli Amministratori sono tenuti a predisporre un **piano di riparto**, dal quale devono emergere le modalità di distribuzione ed il rispetto delle limitazioni poste dalla legge o dallo statuto sociale.

Le **principali limitazioni** sono le seguenti:

- **l'art. 2430 c.c.** impone che **almeno il 5% degli utili di bilancio** deve essere accantonato a Riserva legale, fino al raggiungimento di **un quinto** del capitale sociale. Raggiunto tale importo, ulteriori accantonamenti alla riserva legale sono puramente facoltativi e non obbligatori. Inoltre, si rammenta che l'accantonamento del 5% dell'utile dell'esercizio alla riserva legale permane anche in **presenza di perdite pregresse ancora da coprire**. Pertanto, prima è necessario effettuare l'accantonamento di legge alla riserva legale e poi, la restante parte, può essere destinata a copertura delle perdite pregresse;
- se alla formazione dell'utile dell'esercizio hanno concorso componenti positivi di Conto economico, iscritti per effetto dell'**applicazione di deroghe ai principi di redazione del bilancio**, l'utile dell'esercizio deve essere accantonato all'apposita riserva **non distribuibile** (art. 2423 co. 4 c.c.), fino a concorrenza del provento iscritto a Conto economico, al netto delle eventuali imposte differite rilevate in correlazione al provento medesimo;
- se alla formazione dell'utile dell'esercizio hanno concorso **utili netti su cambi**, si deve rispettare quanto previsto dall'**art. 2426 comma 1 n. 8-bis** del Codice civile e cioè esso deve **essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo**;
- in **presenza di perdite in sospeso**, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433 comma 3 c.c.);
- se, ai sensi dell'**art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.**, alla formazione dell'utile dell'esercizio hanno concorso **plusvalori iscritti a Conto economico su partecipazioni** valutate secondo il metodo del "**Patrimonio netto**", rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, l'utile d'esercizio deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile;
- se alla formazione dell'utile dell'esercizio hanno concorso **plusvalori da "fair value" iscritti a Conto economico** in applicazione dei **Principi Contabili Internazionali**, l'utile dell'esercizio deve essere accantonato nell'apposita riserva non distribuibile di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 38/2005 fino a concorrenza dei predetti plusvalori, al netto delle imposte differite rilevate in correlazione ai medesimi plusvalori.

E' al riguardo da precisare che, nel caso in cui l'esercizio abbia chiuso con una perdita, oppure l'utile disponibile per l'accantonamento sia incapiente, in quanto i plusvalori derivanti dal *fair value* sono stati in parte assorbiti dai componenti negativi di Conto economico, la società è obbligata a destinare all'apposita riserva le altre voci disponibili del proprio Patrimonio netto e, in mancanza, anche gli utili degli esercizi successivi.

E' **vietata** la distribuzione degli utili nei seguenti casi:

- a) quando nel patrimonio netto sono presenti **perdite rinviate da precedenti esercizi**, il cui ammontare determina una perdita sul capitale sociale nominale;
- b) quando nell'attivo patrimoniale della società, risultano iscritti **costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità**, non ancora ammortizzati, aventi utilità pluriennale, a meno che, per effetto della distribuzione, residuano in capo alla società

riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei predetti costi non ancora ammortizzati (art. 2426 co.1 n. 5 c.c.);

- c) quando la società ha emesso un **prestito obbligazionario** e, per effetto di perdite rinviate da precedenti esercizi, non risulta più rispettata la condizione per la quale l'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione non può eccedere il doppio della sommatoria delle seguenti voci del Patrimonio netto: **Capitale sociale, Riserva legale, altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.**

E' da ribadire che la distribuzione degli utili è prevista **dall'art. 2433 c.c.** ed è adottata dall'Assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal **Consiglio di Sorveglianza** (organo del Sistema di Amministrazione Dualistico), dall'Assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis co.2.

La destinazione dell'utile di bilancio deve essere proposta dall'organo amministrativo, proposta che deve risultare presente nell'ambito della "Relazione sulla Gestione" (art.2428 c.c.) o, in assenza, nella Nota Integrativa (art. 2427 c.c.).

Ai fini pratici, per procedere alla distribuzione dell'utile, è richiesto agli Amministratori il rispetto dei seguenti adempimenti:

- 1. stampare il verbale di delibera sul registro delle Assemblee;*
- 2. predisporre due copie del verbale su fogli uso bollo e firmare in originale ciascuna copia;*
- 3. applicare una marca da bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate;*
- 4. eseguire il versamento dell'imposta di registro di 200,00 euro entro 20 giorni dalla delibera di distribuzione, utilizzando il modello F23 con il codice "109T" e la causale "RP";*
- 5. chiedere all'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni, la registrazione della delibera di distribuzione degli utili presentando contestualmente la ricevuta del versamento effettuato e le copie del verbale di delibera.*

E' da precisare che si dovrà provvedere anche alla registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili prima del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese.

- **Acconti sui dividendi**

L'**art. 2433-bis c.c.** permette **la distribuzione di acconti sui dividendi in corso di formazione**. Tuttavia, ciò è consentito solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli **Enti di interesse pubblico**.

La suddetta distribuzione deve essere, però, prevista dallo statuto, ed è deliberata dagli Amministratori dopo il giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L'ammontare degli acconti, che può essere distribuito ai soci, **non può superare ".....la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito**

delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quelle delle riserve disponibili” (art. 2433-bis comma 4).

E' da precisare che la possibilità della distribuzione di acconti sui dividendi deve risultare da un prospetto contabile e da una relazione, assoggettati al parere della società di revisione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consenta tale distribuzione (art. 2433-bis, co. 5, c.c.).

- **La perdita di esercizio**

Quando dal bilancio d'esercizio emerge una **“perdita”**, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio può disporre:

- **il riporto a nuovo della stessa;**
- **la copertura mediante utilizzo di riserve precostituite;**
- **la riduzione del capitale sociale.**

Nel caso in cui la perdita d'esercizio, sommata a quelle provenienti dagli esercizi precedenti, comporti una **riduzione del capitale di oltre un terzo**, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli **articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter**. L'eventuale reintegro da parte dei soci è ammesso soltanto successivamente alla riduzione del capitale sociale.

Si ritiene che le perdite possono essere coperte anche dai **versamenti dei soci a titolo di finanziamento**. In tal caso però l'Assemblea non potrà deliberare direttamente la copertura della perdita mediante utilizzo dei finanziamenti soci, ma dovrà prendere atto della volontà del singolo socio o di tutti i soci di voler rinunciare al loro credito per la copertura della perdita.

La perdita di esercizio potrà anche essere **coperta dai soci mediante rinuncia**, parzialmente o integralmente, **ai loro crediti** per forniture di beni o prestiti effettuati alla società.

In tal caso è da rilevare che fiscalmente **l'art. 88 del D.P.R. 917/1986** dispone che tale rinuncia non rappresenta per la società una sopravvenienza attiva e quindi **non è materia imponibile**.

Nel caso in cui i soci decidano di versare, nel corso dell'anno, nella società **nuove risorse**, in quanto presumono che a fine esercizio vi saranno perdite, contabilmente non si potrà movimentare il conto **“Perdite di esercizio”** in quanto formalmente non è stato ancora acceso. In tal caso si potrà utilizzare, in contropartita all'entrata finanziaria, il conto del netto denominato **“Versamenti a copertura perdite”**, classificato alla voce **A.IX** del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Comunque, con riferimento ai criteri di classificazione e copertura delle perdite il **Principio Contabile n. 28** emesso dalla Fondazione OIC ne approfondisce e chiarisce la procedura.

- **Scritture contabili**

- *Ripianamento della perdita d'esercizio con utilizzo di riserve e apporti dei soci:*

Diversi	a	Perdita d'esercizio
Riserva legale		
Riserva statutaria		
Riserva straordinaria		
Soci c/apporti		

- **Indicazioni nella Nota Integrativa e Relazione sulla gestione**

Per quanto concerne le informazioni da fornire in **Nota integrativa, ai sensi dell'art 2427 c.c.**, emerge l'obbligo di esplicitare in bilancio:

1. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo e in particolare, per le voci di Patrimonio netto, la formazione e l'utilizzazione (art 2427 co.1 n.4 c.c.);
2. le voci di Patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, di distribuzione, nonché dell'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti (art. 2427 co.1 n.7-bis c.c.).

Con riferimento alle indicazioni nella **Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.)** della voce Utile (perdita) di esercizio, non sono previsti specifici obblighi informativi da fornire nella Relazione che gli Amministratori devono redigere sulla situazione della società.

1. La tassazione in capo ai soci degli utili societari

Per quanto concerne la tassazione degli utili in capo ai soci distribuiti dalle Società di Capitali occorre tener presente sia la **natura del socio** (*soggetto IRPEF o IRES*), e sia la **natura della partecipazione posseduta** dallo stesso (*qualificata o non qualificata*).

Si definiscono partecipazioni **qualificate**:

- a) quelle che consentono di esercitare **diritti di voto nell'Assemblea ordinaria** superiori al **2%** per le società quotate, ovvero **al 20%** per quelle non quotate;
- b) le partecipazioni che **non danno voti in assemblea ordinaria** (es. le azioni privilegiate o le azioni di risparmio) superiori al **5%** del capitale sociale di società quotate o al **25%** di società non quotate.

Le partecipazioni non qualificate sono tutte quelle che non hanno le suddette caratteristiche.

1.a) La tassazione dei dividendi distribuiti

Per i dividendi percepiti da **persone fisiche non svolgenti attività commerciali**, e che posseggono **partecipazioni non qualificate**, la **tassazione** è la seguente:

- i dividendi non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, pertanto, non vanno dichiarati, però saranno assoggettati alla ritenuta alla fonte del **26% a titolo di imposta** (a decorrere dal 01/07/2014, in base al D.L. 66/2014, precedentemente era il 20%) che deve essere versata all'Erario dalla società. La società che eroga il dividendo è tenuta, inoltre, alla certificazione dello stesso, in ciascun periodo d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

I dividendi devono essere dichiarati nella sezione V del Quadro RM, a meno che un sostituto d'imposta residente in Italia non abbia effettuato una ritenuta a titolo definitivo su tali redditi.

Nel caso, invece, di **partecipazioni qualificate** possedute da **persone fisiche che non svolgono attività commerciale**, i dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile delle stesse nella misura del **49,72%** del loro ammontare, e pertanto non vanno assoggettati dalla società ad alcun tipo di ritenuta alla fonte e, la persona che li riceve, li dovrà dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (al rigo RL1 del Modello Unico PF 2015).

E' da precisare che se le partecipazioni sono detenute **da imprese individuali o società di persone**, i dividendi distribuiti concorrono sempre alla formazione del reddito imponibile al **49,72%** del loro ammontare, **indipendentemente dal tipo di partecipazione**.

Nel caso di utili distribuiti da **Entità Estere trasparenti**, il dividendo tassabile in Italia deve essere quantificato al netto delle imposte estere versate in via definitiva dal socio residente in Italia sul reddito a lui imputato per trasparenza.

Per gli **Enti non commerciali** la Legge di Stabilità ne ha incrementato il carico fiscale sui dividendi percepiti. Difatti se tali enti hanno percepito dividendi messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014, dovranno applicare, nel Modello Unico 2015, la nuova percentuale di imponibilità di tali componenti di reddito, **pari al 77,74%** invece del 5% come era precedentemente. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate con **Circolare 6/2015** ha precisato che la nuova modalità di tassazione dei dividendi si applica sia per quelli realizzati nell'ambito dell'eventuale attività d'impresa svolta, sia per quelli realizzati al di fuori di tale attività.

E' da rilevare che la **Legge di Stabilità per il 2015**, limitatamente al periodo di imposta 2014, ha previsto l'istituzione di un credito d'imposta per compensare la maggiore IRES dovuta dagli Enti non commerciali in relazione ai dividendi percepiti.

Tale credito d'imposta, che sarà utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24 nel triennio 2016-2018, dovrà essere indicato nella prossima dichiarazione dei redditi da effettuarsi nell'anno 2016 relativa ai redditi 2015.

Quando i dividendi vengono distribuiti da **società di capitali residenti e dagli enti ad esse equiparati**, ai sensi dell'art. 73 del TUIR, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il

95% del loro ammontare. Tali dividendi, pertanto, sono **tassati solo per il 5%** dell'importo percepito e in dichiarazione dei redditi si dovrà operare una variazione in diminuzione per il 95% del loro importo.

E' inoltre da precisare che nel caso in cui i dividendi vengono, da tali soggetti, deliberati ma non incassati dai percipienti nell'anno, per **il principio di competenza**, essi devono essere iscritti in bilancio e, verificandosi un disallineamento temporaneo, è necessario anche calcolare e iscrivere nello stesso **la fiscalità differita**.

- **Esempi di scritture contabili di distribuzione di dividendi**

Distribuzione di dividendi a soci non soggetti a ritenuta di acconto:

Una Srl ha rilevato un utile di esercizio per 100.000 euro e l'assemblea decide di accantonare a riserva legale il 5% pari ad euro 5.000 e distribuire ai soci il resto pari a euro 95.000, le scritture sono le seguenti:

Destinazione utile di esercizio:

Utile di esercizio	a	Diversi	100.000
	a	Riserva legale	5.000
	a	Soci c/dividendi	95.000

Regolamento del debito:

Soci c/dividendi	a	Banca c/c	95.000
-------------------------	----------	------------------	---------------

Distribuzione del dividendo di 100.000 euro, con destinazione a riserva del 5%, a soci soggetti tutti a ritenuta di acconto in quanto possessori di partecipazioni non qualificate.

Destinazione dell'utile di esercizio:

Utile d'esercizio	a	Diversi	100.000
	a	Riserva legale	5.000
	a	Erario c/ ritenute	26.000
	a	Soci c/dividendi	69.000

Si invitano coloro che vogliono iscriversi alla Fondazione e gli iscritti che non hanno ancora provveduto a versare la quota relativa al 2015, di effettuare il versamento di € 100,00 sul seguente IBAN: IT 22 C 06270 03242 CC0420137759.

REDATTORE

Dott.ssa Valentina Tancioni

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo Moretti